

STATUTO

**SAINT GEORGE'S SCHOOL
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AFRAGOLA NA VIA ROMA 69

Numero REA: NA - 794407

Codice fiscale: 06078571210

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI RACCOLTA N.10600

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1) PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 COMMA I LETT. A) DELLA L. 8.11.1991 N. 381 È COSTITUITA UNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DISCIPLINATA, IN QUANTO COMPATIBILI, DALLE NORME SULLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DENOMINATA:

"SAINT GEORGE'S SCHOOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 8, DEL D.LGS. 4.12.1997 N. 460, LA COOPERATIVA È CONSIDERATA UN'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE E POTRÀ PERTANTO UTILIZZARE TALE LOCUZIONE O L'ACRONIMO "ONLUS" NELLA DENOMINAZIONE ED IN QUALSIVOGLIA SEGNO DISTINTIVO E COMUNICAZIONE RIVOLTA AL PUBBLICO.

ART. 2) LA SOCIETÀ HA SEDE NEL COMUNE DI AFRAGOLA (NA) ALL'INDIRIZZO RISULTANTE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE. LE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO SONO DI COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, CHE NE DEPOSITERÀ APPOSITA DICHIARAZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE. L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRÀ ISTITUIRE E SOPPRIMERE SEDI SECONDARIE ED AMMINISTRATIVE, FILIALI, SUCCURSALI, DEPOSITI E MAGAZZINI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO. IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO SOPRA INDICATO È INVECE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

SCOPO - OGGETTO

ART. 3) LA COOPERATIVA È RETTA E DISCIPLINATA DAI PRINCIPI DELLA MUTUALITÀ SENZA FINI DI LUCRO O DI SPECULAZIONE PRIVATA; AI SENSI DELL'ART. 111-SEPTIES, COMMA 1, DISP. ATT. C.C. LA COOPERATIVA SOCIALE È CONSIDERATA COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE. LA COOPERATIVA SI PREFIGGE LO SCOPO DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITÀ ALLA PROMOZIONE UMANA ED ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA GESTIONE, IN FORMA DI IMPRESA ASSOCIATA, DEI SERVIZI EDUCATIVI DI CUI ALL'ART. 4), ED AL CONTEMPO DI REPERIRE NUOVE OCCASIONI DI LAVORO PER I SOCI ED EVENTUALMENTE ANCHE PER ALTRI LAVORATORI, RISPETTIVAMENTE SOTTO FORMA DI RAPPORTO FRA SOCI E SOCIETÀ OPPURE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, GARANTENDO CONTINUITÀ DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA, MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E PROFESSIONALI, CONTRIBUENDO ALL'ISTRUZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SOCI E STIMOLANDONE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO.

LA PRESTAZIONE DEI SOCI COOPERATORI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PUÒ AVVENIRE ANCHE IN FORMA DI COLLABORAZIONE AUTONOMA. LA SOCIETÀ PUÒ OCCASIONALMENTE AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE AUTONOMA DI LAVORATORI NON SOCI ED IN PARTICOLARE DI PROFESSIONISTI ISCRITTI NEI RELATIVI ALBI PROFESSIONALI.

LA SOCIETÀ POTRÀ SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ ANCHE CON TERZI. LA TUTELA DEI SOCI VIENE ESERCITATA DALLA COOPERATIVA E DALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA, NELL'AMBITO DELLE LEGGI IN

MATERIA, DEGLI STATUTI SOCIALI E DEI REGOLAMENTI INTERNI.

LA COOPERATIVA SI ISPIRA AI PRINCIPI CHE SONO ALLA BASE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO MONDIALE ED IN RAPPORTO AD ESSI AGISCE; QUESTI PRINCIPI SONO: LA MUTUALITÀ, LA SOLIDARIETÀ, LA DEMOCRATICITÀ, L'IMPEGNO SOCIALE, L'EQUILIBRIO DELLE RESPONSABILITÀ, IL RISPETTO AI RUOLI, LO SPIRITO COMUNITARIO, IL LEGAME CON IL TERRITORIO, UN EQUILIBRATO RAPPORTO CON LO STATO E LE ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE.

ART. 4) LA COOPERATIVA, AVVALENDOSI PREVALENTEMENTE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI SOCI COOPERATORI, SI PROPONE DI GESTIRE SERVIZI EDUCATIVI ATTRAVERSO LA GESTIONE DI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI ED OGNI ALTRA ATTIVITÀ CONNESSA ALL'INSEGNAMENTO COMPRESSE LE ATTIVITÀ GINNICHE E LA GESTIONE DI MENSE PER ALLEVI.

LA SOCIETÀ PUÒ COMPIERE TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E COSÌ TRA L'ALTRO:

- COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE E BANCARIE, IPOTECARIE ED IMMOBILIARI, COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, LA LOCAZIONE-CONDUZIONE, IL LEASING (SOLO IN VESTE DI UTILIZZATRICE), L'AFFITTO ED IL COMODATO DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, AZIENDE, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI;

- RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETÀ E PRIVATI, ALL'UOPO CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, REALI E PERSONALI;

PARTECIPARE A GARE DI APPALTO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE L'ORGANO AMMINISTRATIVO SI ADOPERERÀ, TRA L'ALTRO, PER USUFRUIRE DI TUTTE LE PROVVIDENZE ED AGEVOLAZIONI FISCALI, TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E DI QUALSIASI ALTRA NATURA DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PER AGEVOLARE IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE E QUINDI LA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, LA COOPERATIVA POTRÀ PROVVEDERE ALLA COSTITUZIONE DI FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O LA RISTRUTTURAZIONE O IL POTENZIAMENTO AZIENDALE, NONCHÉ ADOTTARE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE.

DURATA

ART. 5) LA DURATA DELLA SOCIETÀ È FISSATA SINO AL TRENTUNO DICEMBRE DUEMILATRENTOTTO (31.12.2038), SALVO PROROGA O ANTICIPATO SCIoglimento. IN CASO DI PROROGA IL SOCIO CHE NON HA CONSENTITO ALLA RELATIVA DELIBERA AVRÀ IL DIRITTO DI RECEDERE DALLA SOCIETÀ.

CAPITALE SOCIALE

ART. 6) IL CAPITALE SOCIALE DELLA COOPERATIVA È VARIABILE ED È FORMATO DA UN NUMERO ILLIMITATO DI QUOTE, CIASCUNA DI VALORE NOMINALE NON INFERIORE NÈ SUPERIORE AI LIMITI CONSENTITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, NONCHÉ, EVENTUALMENTE, DALLE AZIONI SOTTOSCRITTE DEI SOCI SOVVENTORI O DALLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.

SOCI

ART. 7) IL NUMERO DEI SOCI È ILLIMITATO MA NON POTRÀ ESSERE INFERIORE AL MINIMO STABILITO PER LEGGE. LA RESPONSABILITÀ DI OGNI SOCIO È LIMITATA AL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO.

I REQUISITI SOGGETTIVI EVENTUALMENTE RICHIESTI DALLE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE DI CUI LA SOCIETÀ SI AVVALGA NON COSTITUISCONO REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SOCIETÀ MA UNICAMENTE PER POTER BENEFICIARE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI REALIZZATI CON IL RICORSO A TALI AGEVOLAZIONI.

POSSONO ESSERE AMMESSI COME SOCI COOPERATORI ANCHE ELEMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI IN NUMERO STRETTAMENTE NECESSARIO AL BUON FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA; AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA PREDETTA L. N. 381/1991, INOLTRE, POSSONO ESSERE AMMESSI COME SOCI ANCHE I PROFESSIONISTI DI CUI ALLA L. 23.11.1939 N. 1815.

AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA CITATA L. N. 381/91, POSSONO ESSERE AMMESSE COME SOCI PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE O PRIVATE NEI CUI STATUTI SIA PREVISTO IL FINANZIAMENTO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DELLE COOPERATIVE SOCIALI.

AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA STESSA L. N. 381/91, INOLTRE, È CONSENTITA LA PRESENZA DI SOCI VOLONTARI CHE PRESTINO LA LORO ATTIVITÀ GRATUITAMENTE. I SOCI VOLONTARI SONO ISCRITTI IN UN'APOSITA SEZIONE DEL LIBRO SOCI ED IL LORO NUMERO NON POTRÀ SUPERARE LA METÀ DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI SOCI. AD ESSI NON SI APPLICANO I CONTRATTI COLLETTIVI E LE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO ED AUTONOMO, AD ECCEZIONE DI QUELLE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI. AI SOCI VOLONTARI PUÒ ESSERE CORRISPOSTO SOLTANTO IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE, SULLA BASE DI PARAMETRI STABILITI DALLA COOPERATIVA PER LA TOTALITÀ DEI SOCI.

POSSONO ADERIRE ALLA COOPERATIVA SOCI SOVVENTORI, COME PURE ADERISCONO ALLA COOPERATIVA I TITOLARI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA, QUESTI ULTIMI SENZA DIRITTO DI VOTO.

LA COOPERATIVA POTRÀ ISTITUIRE UNA CATEGORIA SPECIALE DI SOCI IN RAGIONE DELL'INTERESSE AL LORO INSERIMENTO NELL'IMPRESA O ALLO SCOPO DI COMPLETARE LA LORO FORMAZIONE; LA DURATA DELL'APPARTENENZA A TALE CATEGORIA SPECIALE È FISSATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE E COMUNQUE PER UN TERMINE NON SUPERIORE AD UN ANNO. I SOCI APPARTENENTI A TALE CATEGORIA NON POSSONO ESSERE ELETTI, PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA NELLA CATEGORIA STESSA, ALLE CARICHE SOCIALI, MA SONO AMMESSI A GODERE DI TUTTI GLI ALTRI DIRITTI SOCIALI ED ASSOGGETTATI AI MEDESIMI OBBLIGHI. I SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DAL SUCCESSIVO ART. 11), POSSONO RECEDERE IN QUALUNQUE MOMENTO. COSTITUISCONO SPECIALI CAUSE DI ESCLUSIONE DEI SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE, OLTRE QUELLE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 12), OVE COMPATIBILI, ANCHE L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E LA CARENTE PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SOCIETÀ E DEI SUOI ORGANI. NEL CASO IN CUI, CON APPOSITO REGOLAMENTO, SIA DISCIPLINATA LA RACCOLTA DEI PRESTITI, LIMITATAMENTE AI SOCI ED ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, È DATA FACOLTÀ AI SOCI STESSI DI CONFERIRE I PROPRI RISPARMI NEL FONDO ALL'UOPO ISTITUITO.

CHI INTENDE ESSERE AMMESSO COME SOCIO DEVE PRESENTARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOMANDA SCRITTA CHE DOVRÀ CONTENERE, SE TRATTASI DI PERSONA FISICA:

- A) L'INDICAZIONE DEL NOME, COGNOME, RESIDENZA, DATA E LUOGO DI NASCITA E CITTADINANZA;
- B) L'INDICAZIONE DELLA EFFETTIVA ATTIVITÀ SVOLTA, DELLA CONDIZIONE PROFESSIONALE, DELLE SPECIFICHE COMPETENZE POSSEDUTE;
- C) LA QUOTA CHE PROPONE DI SOTTOSCRIVERE;

D) LA DICHIARAZIONE DI CONOSCERE ED ACCETTARE INTEGRALMENTE IL PRESENTE STATUTO E DI ATTENERSI ALLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI.

SE TRATTASI DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI OD ENTI, OLTRE A QUANTO PREVISTO NEI PRECEDENTI PUNTI B), C) E D), LA DOMANDA DI AMMISSIONE DOVRÀ ALTRESÌ CONTENERE:

- A) LA RAGIONE SOCIALE O LA DENOMINAZIONE, LA FORMA GIURIDICA E LA SEDE LEGALE NONCHÉ L'INDICAZIONE DELLO STATO DI COSTITUZIONE;
- B) L'ORGANO SOCIALE CHE HA AUTORIZZATO LA DOMANDA E LA RELATIVA DELIBERAZIONE;
- C) LA QUALITÀ DELLA PERSONA CHE SOTTOSCRIVE LA DOMANDA. L'AMMISSIONE DEL SOCIO È FATTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL QUALE DECIDE SU DOMANDA DEGLI INTERESSATI ENTRO SESSANTA (60) GIORNI, MOTIVANDO L'EVENTUALE DINIEGO, SALVO IL RICORSO IN TAL CASO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2528 C.C..

AI SENSI DELL'ART. 2527 SECONDO COMMA C.C. NON PUÒ IN OGNI CASO DIVENIRE SOCIO DELLA COOPERATIVA CHI ESERCITA IN PROPRIO ATTIVITÀ D'IMPRESA IN CONCORRENZA CON QUELLA DELLA COOPERATIVA STESSA. PER TUTTI I RAPPORTI CON LA SOCIETÀ IL DOMICILIO DEI SOCI È QUELLO RISULTANTE DAL LIBRO SOCI.

OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 8) I SOCI SONO OBBLIGATI:

- AD OSSERVARE LO STATUTO, I REGOLAMENTI E LE DELIBERAZIONI VALIDAMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI;
 - A VERSARE L'IMPORTO DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE;
 - A VERSARE IL SOVRAPPREZZO EVENTUALMENTE DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2528 C.C.;
 - A PRESTARE, SE SOCI COOPERATORI, IL PROPRIO LAVORO NELL'IMPRESA COOPERATIVA, SECONDO LE ESIGENZE IN ATTO E SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO AZIENDALE. È FATTO DIVIETO AI SOCI COOPERATORI DI ISCRIVERSI CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE COOPERATIVE O PARTECIPARE A SOCIETÀ CHE PERSEGUONO IDENTICI SCOPI SOCIALI, E CHE COMUNQUE ESPRICHINO ATTIVITÀ CONCORRENTI, SALVO SPECIFICO ASSENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A PARTICOLARI MOTIVI DI CONVENIENZA ATTINENTI ALLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI INTERAZIENDALI TRA COOPERATIVE DELLO STESSO SETTORE.
- È ALTRESÌ VIETATO AI SOCI COOPERATORI DI PRESTARE LAVORO SUBORDINATO A FAVORE DI TERZI ESERCENTI IMPRESE CHE OPERINO IN CONCORRENZA CON LA COOPERATIVA, NONCHÉ SVOLGERE ATTIVITÀ CONCORRENTI IN PROPRIO, SALVO SPECIFICO ASSENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL SOCIO COOPERATORE DEVE INOLTRE ASTENERSI, ANCHE AL DI FUORI DELLO

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE, DAL TENERE COMPORTAMENTI INCOMPATIBILI CON L'AFFIDAMENTO CHE LA COOPERATIVA RIPONE NELLA SUA ATTITUDINE PERSONALE E PROFESSIONALE A PARTECIPARE ALL'ATTIVITÀ SOCIALE ED AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

MORTE DEL SOCIO - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 9) LA QUALITÀ DI SOCIO SI PERDE PER MORTE, RECESSO OD ESCLUSIONE, OVVERO PER SCIoglimento DELL'ENTE, ORGANISMO O PERSONA GIURIDICA SOCIA.

ART. 10) IN CASO DI MORTE DEL SOCIO IL DIRITTO DEGLI EREDI AL RIMBORSO DELLA QUOTA DA LUI EFFETTIVAMENTE VERSATA SI MATURA, NELLA MISURA E CON LE MODALITÀ PREVISTE NEL SUCCESSIVO ART. 14), ALLO SCADERE DEI CENTOTANTANTA (180) GIORNI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO NEL CORSO DEL QUALE SI SIA VERIFICATA LA MORTE.

GLI EREDI DEL SOCIO COOPERATORE DEFUNTO, OVE NE ABBIANO I REQUISITI, POTRANNO CHIEDERE DI SUBENTRARE NELLA PARTECIPAZIONE AL LORO DANTE CAUSA ED, IN CASO DI PLURALITÀ DI EREDI, DEVONO NOMINARE UN RAPPRESENTANTE COMUNE. L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELIBERA SULL'AMMISSIONE ENTRO SESSANTA (60) GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 11) OLTRE CHE NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, IL RECESSO È CONSENTITO AL SOCIO:

- A) CHE ABBIA PERDUTO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE;
- B) CHE NON SI TROVI PIÙ IN GRADO, PER GRAVI E COMPROVATI MOTIVI DI ORDINE FAMILIARE O PERSONALE, DI PARTECIPARE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

IL RECESSO NON PUÒ ESSERE PARZIALE.

AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, PER I QUALI È ESCLUSO OGNI SINDACATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SPETTA AL CONSIGLIO STESSO COSTATARE SE RICORRONO I MOTIVI CHE, A NORMA DEL PRESENTE STATUTO, LEGITTIMINO IL RECESSO ED A PROVVEDERE IN CONSEGUENZA NELL'INTERESSE DELLA COOPERATIVA. ART. 12) OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, PUÒ DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESSERE ESCLUSO IL SOCIO:

- A) CHE HA PERDUTO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE;
- B) CHE IN QUALUNQUE MODO, CON COLPA O DOLO, PROVOCA DANNO GRAVE ALLA SOCIETÀ;
- C) CHE SVOLGE ATTIVITÀ IN CONTRASTO O CONCORRENTE CON QUELLA DELLA SOCIETÀ;
- D) CHE, NON OSSERVANDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLO STATUTO, COMMITTE GRAVI INADEMPIENZE DEGLI OBBLIGHI SOCIALI.

NEL CASO INDICATO ALLA LETTERA D) IL SOCIO INADEMPIENTE DEVE ESSERE INVITATO, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA, A METTERSI IN REGOLA, E L'ESCLUSIONE POTRÀ AVER LUOGO SOLO TRASCORSO UN MESE DAL DETTO INVITO E SEMPRE CHE IL SOCIO SI MANTENGA INADEMPIENTE.

ART. 13) LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A NORMA DEI PRECEDENTI ARTT. 10), 11) E 12) DEVONO ESSERE COMUNICATE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA ALL'INTERESSATO, CHE PUÒ PROPORRE OPPOSIZIONE ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE.

GLI EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE, COSÌ COME LO SCIO- GLIMENTO DEI RAPPORTI MUTUALISTICI PENDENTI, SONO REGOLATI DAGLI ARTT. 2532 E 2533 C.C..

NEL CASO DI RECESSO O ESCLUSIONE, O NEL CASO CHE L'EREDE NON POSSA SUBENTRARE NEI RAPPORTI DEL DEFUNTO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REGOLERÀ I RAPPORTI PATRIMONIALI FRA IL SOCIO DI CUI TRATTASI ED IL SOCIO SUBENTRANTE.

ART. 14) LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA AL SOCIO RECEDUTO O ESCLUSO O AGLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO HA LUOGO SULLA BASE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CUI SI SONO VERIFICATI IL RECESSO, L'ESCLUSIONE O LA MORTE DEL SOCIO, MA IN MISURA NON SUPERIORE AL VALORE NOMINALE DELLA QUOTA STESSA.

TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 14-BIS) IN CONSIDERAZIONE DELLA PECULIARE POSIZIONE GIURIDICA DEL SOCIO COOPERATORE QUALE "LAVORATORE ASSOCIATO", LA DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO DEI SOCI STESSI E LA RELATIVA RETRIBUZIONE FORMERÀ OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO, FERME RESTANDO LE NORME INDEROGABILI IN MATERIA DI LAVORO. LA DISTRIBUZIONE DEL LAVORO TRA I SOCI DOVRÀ AVVENIRE NEL MODO PIÙ EQUO POSSIBILE.

IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È REDATTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER LE ASSEMBLEE STRAORDINARIE. ESSO PUÒ PREVEDERE LA RIDUZIONE DELL'ORARIO O LA SOSPENSIONE DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO RISPETTIVAMENTE IN CASO DI CRISI OCCUPAZIONALE TEMPORANEA OD IN CASO DI NECESSITÀ DI RIDIMENSIONAMENTO DEFINITIVO DEGLI ORGANICI DELLA COOPERATIVA. LO STESSO REGOLAMENTO STABILISCE IL TERMINE, DECORSO IL QUALE IL SOCIO COOPERATORE ASSENTE PER INFERMITÀ PER PERIODI CONTINUATIVI O PARZIALI, VIENE SOSPESO DAL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.

NEI CASI DI RIDUZIONE DELL'ORARIO O DI SOSPENSIONE DAL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL SOCIO HA DIRITTO DI PRECEDENZA NELLA RIAMMISSIONE AL LAVORO RISPETTO ALL'AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI COOPERATORI CON PARI ATTITUDINI PROFESSIONALI, SALVO IL CASO IN CUI LA COOPERATIVA SIA VINCOLATA PER LEGGE O PER CONTRATTO ALL'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI COOPERATORI, OPPURE ALL'ASSUNZIONE DI DIPENDENTI IN OCCASIONE DELL'ACQUISIZIONE DI APPALTI, INCORPORAZIONI DI AZIENDE O ALTRE EVENTUALITÀ ANALOGHE. NEI CASI DI RIDUZIONE DELL'ORARIO O DI SOSPENSIONE DEL LAVORO, LA COOPERATIVA CHIEDERÀ L'INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, NEI CASI IN CUI SIA CONSENTITO DALLA DISCIPLINA VIGENTE.

E' FACOLTÀ DELLA COOPERATIVA ISTITUIRE FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA AUTONOME ED INTEGRATIVE DI QUELLE PREVISTE DALLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 15) IL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ È COSTITUITO:

A) DAL CAPITALE SOCIALE, CHE È VARIABILE ED È FORMATO:

- DALLE QUOTE SOTTOSCRITTE DAI SOCI COOPERATORI E VOLONTARI, CIASCUNA DI VALORE NOMINALE NON INFERIORE AD EURO 25,00 (VENTICINQUE VIRGOLA ZEROZERO) E NON SUPERIORE AI LIMITI

CONSEN- TITI DALLE LEGGI VIGENTI;

- DALLE AZIONI NOMINATIVE TRASFERIBILI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 500,00 (CINQUECENTO VIRGOLA ZEROZERO) CIASCUNA SOTTO- SCRITTE DAI SOCI SOVVENTORI O DAI TITOLARI DI AZIONI DI PAR- TECIPAZIONE COOPERATIVA. QUALORA LA COOPERATIVA EMETTA AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA, QUESTE POTRANNO ESSERE AL POR- TATORE, SE INTERAMENTE LIBERATE;

B) DALLA RISERVA LEGALE, FORMATA CON LE QUOTE DEGLI AVANZI DI GESTIONE;

C) DA EVENTUALI RISERVE STRAORDINARIE FORMATE DAL SOVRAPPREZZO E DALLE QUOTE NON RIMBORSATE AI SOCI RECEDUTI OD ESCLUSI ED AGLI EREDI DEI SOCI COOPERATORI DEFUNTI, NONCHÉ DA EVEN- TUALI ACCANTONAMENTI DI UTILI;

D) DA OGNI ALTRO FONDO OD ACCANTONAMENTO COSTITUITO A COPER- TURA DI PARTICOLARI RISCHI O IN PREVISIONE DI ONERI FUTURI E DA EVENTUALI ALTRI FONDI DI RISERVA SPECIALI COSTITUITI IN CONFORMITÀ A NORME DI LEGGE;

E) DA QUALUNQUE LIBERALITÀ CHE PERVENISSE ALLA SOCIETÀ AL FI- NE DI ESSERE IMPIEGATA PER GLI SCOPI SOCIALI.

ART. 16) LE QUOTE SOCIALI SONO SEMPRE NOMINATIVE E NON POSSO- NO ESSERE CEDUTE A TERZI CON EFFETTO VERSO LA COOPERATIVA, NÉ POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A PEGNO O VINCOLO, SENZA LA PREVEN- TIVA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LE AZIONI NOMINATIVE DETENUTE DAI SOCI SOVVENTORI SONO LIBE- RAMENTE TRASFERIBILI PER SUCCESSIONE MORTIS CAUSA, PER ATTO TRA VIVI A TITOLO GRATUITO, E PER ATTO TRA VIVI A TITOLO ONE- ROSO TRA SOCI E RISPETTIVI CONIUGI O LORO PARENTI IN LINEA RETTA ALL'INFINITO. IN OGNI ALTRO CASO DI TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI A TITOLO ONEROSO, GLI ALTRI SOCI HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE NELL'ACQUISTO. IL SOCIO SOVVENTORE CHE INTENDA VENDERE LE PROPRIE AZIONI DOVRÀ COMUNICARE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A.R. A TUTTI GLI ALTRI SOCI LA PROPRIA VOLONTÀ DI ALIENARE LE PROPRIE AZIONI O PARTE DI ESSE. OGNUNO DEGLI ALTRI SOCI POTRÀ, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA (30) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE COMUNICANDO, SEMPRE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDA- TA A.R., AL SOCIO ALIENANTE LA PROPRIA VOLONTÀ IN TAL SENSO.

DURANTE IL DECORSO DEL TERMINE L'OFFERTA DEL SOCIO ALIENANTE SI CONSIDERA IRREVOCABILE. QUALORA IL CORRISPETTIVO RICHIESTO DAL SOCIO CEDENTE O COMUNQUE OFFERTOGLI DA UN TERZO APPARISSE SUPERIORE AL REALE ED EFFETTIVO VALORE DELLE AZIONI, I SOCI CHE HANNO ESERCITATO LA PRELAZIONE, ENTRO IL MEDESIMO TERMINE DI TRENTA (30) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE STESSA, AVRANNO FACOLTÀ DI RICORRERE ALL'ARBITRATO DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 34) PER LA FISSAZIONE DEL CORRISPETTIVO, DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SOCIO ALIENANTE. L'ARBITRO DETERMINERÀ IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA CESSIONE IN RAPPORTO AL VALORE EFFETTIVO DELL'AZIENDA SOCIALE E NE DARÀ COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. AL SOCIO ALIENANTE ED AL SOCIO O AI SOCI CHE HANNO ESERCITATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE. LE AZIONI DEL SOCIO ALIENANTE SARANNO ACQUISTATE

DA TUTTI I SOCI CHE AVRANNO ESERCITATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE IN PARTI UGUALI TRA LORO.

ART. 17) LE QUOTE SOCIALI SOTTOSCRITTE DEVONO ESSERE VERSATE ENTRO IL TERMINE STABILITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE.

ART. 18) GLI ESERCIZI SOCIALI SI CHIUDONO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

NEI TERMINI DI LEGGE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVE- DERÀ ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO ED ALLA SUA PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

ART. 19) I RESIDUI ATTIVI DEI BILANCI SARANNO COSÌ RIPARTITI:

A) UNA QUOTA NON INFERIORE AL 30% (TRENTA PER CENTO) AL FONDO DI RISERVA LEGALE; QUOTA, DI IMPORTO NON INFERIORE AL MINIMO PREVISTO DALLE NORME DI LEGGE VIGENTI, AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE;

C) NELLA MISURA CHE VERRÀ STABILITA DALL'ASSEMBLEA CHE APPRO- VA IL BILANCIO, OVE RICORRANO LE CONDIZIONI PREVISTE DAL- L'ART. 2545-QUINQIES C.C., ALLA RETRIBUZIONE DEL CAPITALE SO- CIALE VERSATO, ASSEGNANDO A QUESTO UN DIVIDENDO RAGGUAGLIATO AL CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO NON SUPERIORE ALLA PERCEN- TUALE AMMESSA DALL'ART. 2514 C.C. E DALLE ULTERIORI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE AI FINI DELLA PRESUNZIONE DI ESISTENZA AGLI EFFETTI TRIBUTARI DEI REQUISITI MUTUALISTICI; L'ASSEMBLEA PUÒ DELIBERARE CHE I DIVIDENDI SPETTANTI AI SOCI SIANO TRATTENUTI DALLA SOCIETÀ ED ACCREDITATI A CIASCUNO DI ESSI MEDIANTE AU- MENTO PROPORZIONALE DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE E VERSATE NELLA MISURA MASSIMA COMPLESSIVA STABILITA DALLA LEGGE; IL DIVIDEN- DO CHE COMPETE AI SOCI SOVVENTORI ED AI TITOLARI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA POTRÀ ESSERE DI DUE (2) PUNTI SUPERIORE RISPETTO A QUELLO STABILITO PER GLI ALTRI SOCI, FERMI RESTANDO I LIMITI DI LEGGE PER LA MISURA MASSIMA DI TALI DI- VIDENDI;

D) NELLA MISURA CHE VERRÀ STABILITA DALL'ASSEMBLEA CHE APPRO- VA IL BILANCIO, AD AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE SOT- TOSCRITTO E VERSATO SINO ALLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI VIGENTI;

E) NELLA MISURA CHE VERRÀ STABILITA DALL'ASSEMBLEA CHE APPRO- VA IL BILANCIO, AD INTEGRAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI SOCI COOPERATORI NEL TASSATIVO RISPETTO DELLE PREVISIONI DELL'ART. 11, COMMA 3, DEL D.P.R. 29.9.1973 N. 601 E DELL'ART. 7 DEL R.D. 12.2.1911 N. 278;

F) NELLA MISURA CHE VERRÀ STABILITA DALL'ASSEMBLEA CHE APPRO- VA IL BILANCIO, ALLA COSTITUZIONE O ALL'INCREMENTO DI FONDI DI RISERVA STRAORDINARIA OD AL FONDO PER LO SVILUPPO TECNOLO- GICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIEN- DALE. L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO PUÒ ALTRESÌ DELIBERARE CHE, IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL COMMA PRECEDENTE, LA TO- TALITÀ DEI RESIDUI ATTIVI ANNUALI, AL NETTO COMUNQUE DELLA QUOTA DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B), VENGA DEVOLUTA ALLA RISERVA LEGALE DI CUI ALLA LETTERA A).

LA QUOTA DI UTILI NON ASSEGNATA AI SENSI DEI PUNTI PRECEDENTI E NON DISTRIBUITA AI

SOCI DOVRÀ ESSERE DESTINATA A FINI MUTUALISTICI.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE AI SOCI, SIA DURANTE LA VITA SOCIALE, CHE ALL'ATTO DELLO SCIoglimento. EVENTUALI RISTORNI POSITIVI, SU DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA, POTRANNO ESSERE RIPARTITI, PROPORZIONALMENTE ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEGLI SCAMBI MUTUALISTICI:

- A) IN DENARO O IN NATURA;
 - B) MEDIANTE AUMENTO PROPORZIONALE DELLE QUOTE POSSEDUTE;
 - C) MEDIANTE EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI, LA CUI EMISSIONE, COLLOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DOVRÀ ESSERE CONFORME ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
- E' VIETATO IN OGNI CASO REMUNERARE GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN SOTTOSCRIZIONE AI SOCI COOPERATORI IN MISURA SUPERIORE A DUE PUNTI RISPETTO AL LIMITE MASSIMO PREVISTO PER I DIVIDENDI.

ORGANI SOCIALI

ART. 20) SONO ORGANI DELLA SOCIETÀ:

- A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- C) IL COLLEGIO SINDACALE, NEI CASI IN CUI LA LEGGE LO PREVEDA OBBLIGATORIO OPPURE QUANDO L'ASSEMBLEA DELIBERI LA SUA NOMINA NONOSTANTE LA NON OBBLIGATORietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 21) L'ASSEMBLEA È ORDINARIA E STRAORDINARIA AI SENSI DI LEGGE. ESSA È CONVOCATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERA SUGLI ARGOMENTI PREVISTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SECONDO LA DISTINZIONE PREVISTA DAL CODICE CIVILE.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA L'ANNO ENTRO CENTOVENTI (120) GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE. QUANDO PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA O ALL'OGGETTO DELLA SOCIETÀ LO RICHIEDANO L'ASSEMBLEA ORDINARIA PUÒ ESSERE CONVOCATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENTRO CENTOTTANTA (180) GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.

ART. 22) HANNO DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA I SOCI CHE SIANO ISCRITTI DA ALMENO NOVANTA GIORNI NEL LIBRO DEI SOCI. LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA È FATTA CON AVVISO, CONTENENTE IL GIORNO, IL LUOGO E L'ORA DELL'ADUNANZA NONCHÉ L'ORDINE DEL GIORNO, DA INVIARSI A CIASCUN SOCIO AL DOMICILIO RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI, ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA. L'AVVISO PUÒ ESSERE REDATTO SU QUALSIASI SUPPORTO CARTACEO O MAGNETICO E PUÒ ESSERE SPEDITO CON QUALSIASI SISTEMA DI COMUNICAZIONE (COMPRESI IL TELEFAX E LA POSTA ELETTRONICA PURCHÉ SIANO STATI ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI, A RICHIESTA DEI DESTINATARI, IL NUMERO TELEFAX RICEVENTE O L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA) PURCHÉ IDONEO AD ASSICURARE LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO.

L'ASSEMBLEA POTRÀ ESSERE TENUTA IN LOCALITÀ DIVERSA DALLA SEDE SOCIALE PURCHÉ IN ITALIA.

NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUÒ ESSERE INDICATA LA DATA DELLA EVENTUALE SECONDA CONVOCAZIONE.

PUR IN MANCANZA DI FORMALE CONVOCAZIONE, L'ASSEMBLEA È VALIDAMENTE COSTITUITA IN PRESENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART. 2479 BIS ULTIMO COMMA C.C..

L'ASSEMBLEA DEI SOCI PUÒ SVOLGERSI ANCHE IN PIÙ LUOGHI, AUDIO E/O VIDEO COLLEGATI, E CIÒ ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, DELLE QUALI DEVE ESSERE DATO ATTO NEI RELATIVI VERBALI:

- CHE SIANO PRESENTI NELLO STESSO LUOGO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE, SE NOMINATO, CHE PROVVEDERANNO ALLA FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE;
- CHE SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DI ACCERTARE L'IDENTITÀ E LA LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENUTI, REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ADUNANZA, CONSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE;
- CHE SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI ASSEMBLEARI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE;
- CHE SIA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, NONCHÉ DI VISIONARE, RICEVERE O TRASMETTERE DOCUMENTI;
- CHE SIANO INDICATI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE (SALVO CHE SI TRATTI DI ASSEMBLEA TOTALITARIA) I LUOGHI AUDIO E/O VIDEO COLLEGATI A CURA DELLA SOCIETÀ, NEI QUALI GLI INTERVENUTI POTRANNO AFFLUIRE, DOVENDOSI RITENERE SVOLTA LA RIUNIONE NEL LUOGO OVE SARÀ PRESENTE IL PRESIDENTE ED IL SOGGETTO VERBALIZZANTE.

ART. 23) CIASCUN SOCIO COOPERATORE O VOLONTARIO HA UN VOTO QUALUNQUE SIA IL VALORE DELLA QUOTA POSSEDUTA, MENTRE CIASCUN SOCIO SOVVENTORE HA DIRITTO AD UN VOTO PER OGNI DIECI AZIONI POSSEDUTE, SINO AD UN MASSIMO DI CINQUE VOTI. I VOTI COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITI AI SOCI SOVVENTORI NON DEVONO IN OGNI CASO SUPERARE UN TERZO DEL TOTALE DEI VOTI SPETTANTI A TUTTI I SOCI; TALE RAGGUAGLIO AVVIENE, IN CASO DI ECCEDEXENZA DEL PREDETTO LIMITE, CON PROPORZIONALE RIDUZIONE DEI VOTI ESPRIMIBILI DA OGNI SOCIO SOVVENTORE, CHE POTRÀ ESSERE QUINDI ANCHE INFERIORE ALL'UNITÀ.

ART. 24) I SOCI POSSONO FARSI RAPPRESENTARE DA ALTRO SOCIO MEDIANTE DELEGA SCRITTA. SPETTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSTATARE LA REGOLARITÀ DELLA COSTITUZIONE E DELLE DELEGHE. = NON POSSONO ESSERE DELEGATI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE NÉ I DIPENDENTI DALLA COOPERATIVA.

CIASCUN SOCIO NON PUÒ RAPPRESENTARE PIÙ DI DIECI SOCI.

ART. 25) L'ASSEMBLEA È PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED, IN SUA ASSENZA, DAL VICE PRESIDENTE ED IN SUBORDINE DALLA PERSONA DESIGNATA DALL'ASSEMBLEA CHE NOMINA PURE, SE DEL CASO, DUE O PIÙ SCRUTATORI. IL SEGRETARIO, CHE PUÒ ESSERE ANCHE NON SOCIO, È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA VERIFICA LA REGOLARITÀ DELLA COSTITUZIONE, ACCERTA L'IDENTITÀ E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI, REGOLA IL SUO SVOLGIMENTO ED ACCERTA I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI; DEGLI ESITI DI TALI ACCERTAMENTI DEVE ESSERE DATO CONTO NEL VERBALE.

ART. 26) L'ASSEMBLEA, TANTO ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, È VALIDAMENTE COSTITUITA, QUALUNQUE SIA L'OGGETTO DA TRATTARE, IN PRIMA CONVOCAZIONE QUANDO SONO PRESENTI, IN PROPRIO O PER DELEGA, TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO LA MAGGIORANZA DEI VOTI SPETTANTI A TUTTI I SOCI; IN SECONDA CONVOCAZIONE QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI PRESENTI E RAPPRESENTATI.

LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI SOCI PRESENTI O RAPPRESENTATI ALL'ADUNANZA.

NELL'ASSEMBLEA HANNO DIRITTO DI VOTO I SOCI CHE NON SIANO IN MORA NEI VERSAMENTI. NON È AMMESSO IL VOTO SEGRETO.

ART. 26-BIS) IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI TITOLARI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA EVENTUALMENTE EMESSE DALLA SOCIETÀ È REGOLATO DALLE NORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA, IN QUANTO COMPATIBILI, PRECISANDOSI CHE ESSA POTRÀ ESSERE CONVOCATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL RAPPRESENTANTE COMUNE DI TALI AZIONISTI QUANDO LO RITENGANO OPPORTUNO O QUANDO NE FACCIA RICHIESTA UN TERZO DEI POSSESSORI DI TALI AZIONI. L'ASSEMBLEA DELIBERA SU TUTTI GLI ARGOMENTI DI SUA COMPETENZA IN BASE ALLA LEGGE, ED IN PARTICOLARE:

- A) SULLA NOMINA E SULLA REVOCA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE;
- B) SULL'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI CHE PREGIUDICHINO I DIRITTI DELLA CATEGORIA;
- C) SULLA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER LE SPESE NECESSARIE ALLA TUTELA DEI COMUNI INTERESSI E SUL RELATIVO RENDICONTO;
- D) SUGLI ALTRI OGGETTI DI INTERESSE COMUNE.

IL RAPPRESENTANTE COMUNE DEI TITOLARI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA COMPETONO I POTERI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA CITATA L. 31.1.1992 N. 59.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 27) L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI ESPRESSI DALL'ART. 2542 C.C. E DELLE ALTRE NORME IN MATERIA, È AFFIDATA AD UN ORGANO COLLEGIALE FORMATO DA ALMENO TRE SOGGETTI E DA UN MASSIMO DI CINQUE SOGGETTI. ALLE COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 2519, SECONDO COMMA, C.C. SI APPLICA LA DISPOSIZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 2383, SECONDO COMMA, C.C.

LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI È SCELTA TRA I SOCI COOPERATORI.

GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA E SONO DISPENSATI DAL PRESTARE CAUZIONE.

SONO RIELEGGIBILI SENZA LIMITI DI MANDATO.

ESSI NON HANNO DIRITTO A RETRIBUZIONE, SALVO CHE NON LO DELIBERI L'ASSEMBLEA, LA QUALE

PUÒ ANCHE STABILIRE CHE VENGANO CONCESSI GETTONI DI PRESENZA.

AI CONSIGLIERI SPETTANO RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA SOCIETÀ E NELL'ESERCIZIO DELLE LORO MANSIONI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE TRA I PROPRI MEMBRI IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE.

ART. 28) SPETTA ALL'ASSEMBLEA DI DETERMINARE GLI EVENTUALI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI PER LA LORO ATTIVITÀ COLLEGIALE. SPETTA AL CONSIGLIO, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE OVE ESISTENTE, DETERMINARE IL COMPENSO DOVUTO A QUELLI DEI SUOI MEMBRI CHE SIANO CHIAMATI A SVOLGERE SPECIFICI INCARI- CHI, A CARATTERE CONTINUATIVO, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ.

ART. 29) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È CONVOCATO DAL PRE- SIDENTE TUTTE LE VOLTE NELLE QUALI VI SIA MATERIA SU CUI DE- LIBERARE, OPPURE QUANDO NE SIA FATTA DOMANDA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI.

LA CONVOCAZIONE È FATTA DAL PRESIDENTE O, IN CASO DI SUA AS- SENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICE PRESIDENTE, DA UN AMMINISTRATO- RE DELEGATO OVVERO DA ALTRO AMMINISTRATORE, MEDIANTE AVVISO SPEDITO A TUTTI GLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI EFFETTIVI, SE NOMINATI, CON QUALSIASI MEZZO IDONEO AD ASSICURARE LA PRO- VA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO (COMPRESI IL TELEFAX E LA POSTA ELETTRONICA), ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA ED, IN CASO DI URGENZA, ALMENO UN GIORNO PRIMA. NELL'AVVISO VENGONO FISSATI LA DATA, IL LUOGO E L'ORA DELLA RIUNIONE, NONCHÉ L'ORDINE DEL GIORNO.

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI POSSONO SVOLGERE ANCHE PER AUDIOCONFERENZA O VIDEOCONFERENZA, ALLE SE- GUENTI CONDIZIONI DI CUI SI DARÀ ATTO NEI RELATIVI VERBALI:

- CHE SIANO PRESENTI NELLO STESSO LUOGO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE, SE NOMINATO, CHE PROVVEDERANNO AL- LA FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE, DOVENDOSI RITENE- RE SVOLTA LA RIUNIONE IN DETTO LUOGO;
- CHE SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE DI ACCERTA- RE L'IDENTITÀ DEGLI INTERVENUTI, REGOLARE LO SVOLGIMENTO DEL- LA RIUNIONE, COSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTA- ZIONE;
- CHE SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI DELLA RIUNIONE OGGETTO DI VERBALIZ- ZAZIONE;
- CHE SIA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALLA DI- SCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI AL- L'ORDINE DEL GIORNO, NONCHÉ DI VISIONARE, RICEVERE O TRASMET- TERE DOCUMENTI.

LE ADUNANZE SONO VALIDE QUANDO VI INTERVENGA LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA. LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. A PARITÀ DI VOTI PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

ART. 30) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È INVESTITO DEI PIÙ AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ E PUÒ, PERTANTO, COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI

SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

ART. 31) LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NONCHÉ AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI E NEI LIMITI DELLA DELEGA, CON FACOLTÀ DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI LA COOPERATIVA, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITÀ GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVE.

IL PRESIDENTE È AUTORIZZATO AD ESEGUIRE INCASSI DI OGNI NATURA A QUALSIASI TITOLO, DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DA ENTI E DA PRIVATI, RILASCIANDONE LIBERATORIA QUIETANZA.

IL PRESIDENTE, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, È SOSTITUITO AD OGNI EFFETTO E CON I MEDESIMI POTERI DAL VICE PRESIDENTE. DI FRONTE AI SOCI, AI TERZI ED A TUTTI GLI UFFICI, LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE FA PIENA PROVA DELL'ASSENZA PER IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 32) LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE È OBBLIGATORIA NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 2543 C.C..

IL COLLEGIO SINDACALE SI COMPONE DI TRE MEMBRI EFFETTIVI E DI DUE SUPPLENTI, CON I REQUISITI PRESCRITTI DAGLI ARTT. 2397 E SS. C.C., ED ESERCITA ANCHE IL CONTROLLO CONTABILE.

I SINDACI ED IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SONO NOMINATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. ESSI RESTANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELLA DECISIONE DEI SOCI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA. LA CESSAZIONE DEI SINDACI PER SCADENZA DEL TERMINE HA EFFETTO NEL MOMENTO IN CUI IL COLLEGIO È STATO RICOSTITUITO. I SINDACI SONO RIELEGGIBILI.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33) IN CASO DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ, PER QUALSIASI MOTIVO, L'ASSEMBLEA PROCEDERÀ ALLA NOMINA DI UNO O PIÙ LIQUIDATORI, DETERMINANDONE I POTERI.

IN TAL CASO, L'INTERO PATRIMONIO SOCIALE, DEDOTTI SOLTANTO IL CAPITALE VERSATO ED I DIVIDENDI EVENTUALMENTE MATURATI, DOVRÀ ESSERE DEVOLUTO AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 31.1.1992 N. 59 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE SI DARÀ PRIORITÀ AL RIMBORSO DELLE AZIONI DETENUTE DAI SOCI SOVVENTORI RISPETTO AL RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DETENUTE DAI SOCI COOPERATORI E VOLONTARI, SEMPRE NEL TASSATIVO RISPETTO DELLE PREVISIONI DEL COMMA PRECEDENTE. LE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA DOVRANNO ESSERE SEMPRE RIMBORSATE INTEGRALMENTE PER L'INTERO VALORE NOMINALE.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 34) QUALSIASI CONTROVERSIA DOVESSE INSORGERE TRA I SOCI OVVERO TRA I SOCI E LA SOCIETÀ, ANCHE SE PROMOSSA DA AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI E SINDACI O NEI LORO

CONFRONTI, CHE AB- BIA AD OGGETTO DIRITTI DISPONIBILI RELATIVI AL RAPPORTO SO- CIALE, AD ECCEZIONE DI QUELLE NELLE QUALI LA LEGGE PREVEDE L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO, SARÀ RISOL- TA DA UN ARBITRO UNICO NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI HA SEDE LA SOCIETÀ SU ISTANZA DELLA PARTE PIÙ DILIGENTE. LA SEDE DELL'ARBITRATO SARÀ PRESSO IL DOMICI- LIO DELL'ARBITRO. L'ARBITRO DOVRÀ DECIDERE ENTRO NOVANTA (90) GIORNI DALLA NOMINA, IN VIA RITUALE, SECONDO EQUITÀ, SENZA FORMALITÀ DI PROCEDURA MA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CON- TRADDITTORIO E CON LODO IRREVOCABILMENTE VINCOLANTE PER LE PARTI E NON IMPUGNABILE, ANCHE INDIPENDENTEMENTE DAL SUO DE- POSITO. LE SPESE DELL'ARBITRATO SARANNO A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE, SALVA DIVERSA DETERMINAZIONE DELL'ARBITRO. SI APPLICANO COMUNQUE LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 17.1.2003 N. 5.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 35) IL FUNZIONAMENTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELLA CO- OPERATIVA POTRÀ ESSERE DISCIPLINATO DA UN REGOLAMENTO, PREDI- SPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED APPROVATO DALL'AS- SEMBLEA STRAORDINARIA.

ART. 36) PER TUTTO CIÒ CHE NON SIA ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO O DEROGATO DAL PRESENTE STATUTO, SI APPLICANO, IN QUANTO COM- PATIBILI, LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

FIRMATO: MARIA TECCHIO, MARCO KROGH NOTAIO.

Attesto io sottoscritto dott. Marco Krogh, Notaio in Mugnano di Napoli che il presente atto in copia informatica e' Conforme al documento su supporto cartaceo A MIA RACCOLTA, ai sensi dell' ART. 23 DLG 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

FIRMA DIGITALE MARCO KROGH – NOTAIO -